



Milano, 31 agosto 2023
Prot. RP/FB/mm n. 0483/23

A tutti gli Iscritti
Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi

Loro Sedi

Oggetto: Istituzione nuovo Albo nazionale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)

Gentili Colleghi,

sulla Gazzetta Ufficiale del 11/08/2023, n. 187, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2023, n. 109 (che trovate nel link sulla e-mail di accompagnamento) che ha riformato la disciplina inerente ai consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, ai sensi del Capo II, art. 13 e seguenti delle "Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie".

Sono state introdotte, nell'Allegato A del DM in parola, nuove categorie e relativi settori di specializzazioni che integrano e sostituiscono le 6 fino ad oggi previste dalle Disposizioni di attuazione. Gli aspiranti CTU potranno scegliere, in base ai loro requisiti, tra quelle proposte nell'Allegato suddetto.

Le novità introdotte sono molte, vediamo quelle più rilevanti.

Contenuto dell'Albo

1. È costituito un Albo e il relativo elenco dei CTU a livello nazionale in formato esclusivamente informatico;
2. Per ciascun consulente, oltre alla categoria e al settore di specializzazione di appartenenza, saranno indicati anche il titolo di studio conseguito, il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante percorsi di formazione specifici;
3. Sarà indicato il conseguimento di un'adeguata formazione sul processo e sull'attività di Consulente tecnico nonché il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati.

Queste sono le informazioni obbligatorie nel nuovo Albo nazionale che sarà pubblico.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici

Vediamo ora quali sono i requisiti che un aspirante CTU deve avere per ottenere l'iscrizione, così come sono riportati all'art. 4 del DM n. 109/23.

Oltre all'iscrizione agli albi di ordini e collegi professionali, oppure ai ruoli della Camera di Commercio o alle associazioni professionali, e all'avere una condotta morale specchiata, i futuri Consulenti devono:

1. Essere in regola con gli obblighi inerenti alla formazione professionale continua, in conformità con quanto prevede il proprio ordine professionale;
2. Dimostrare di aver esercitato l'attività professionale in modo effettivo e continuativo da almeno 5 anni nella categoria e specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione. Si introduce così sia il requisito minimo di anzianità di iscrizione al relativo ordine professionale per poter domandare l'iscrizione all'Albo dei CTU sia la sussistenza della speciale competenza tecnica in riferimento alla categoria e al settore di specializzazione.

Qualora manchi il requisito di cui al punto 2, ferme restando le iscrizioni agli ordini, ruoli e associazioni professionali, la speciale competenza tecnica può essere riconosciuta se ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a. Possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante CTU sia iscritto da almeno 5 anni in ordini, collegi o associazioni professionali;
- b. Possesso di adeguato curriculum scientifico che comprenda, ad esempio, docenze, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche e pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c. Conseguimento della certificazione UNI relativa alle competenze inerenti alla attività professionale svolta: tale certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Un'altra novità è la possibilità per il CTU di iscriversi in più categorie, ricorrendone i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

L'art. 6 introduce novità con i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei CTU che sono:

1. svolgimento continuativo dell'attività professionale in cui si è richiesta l'iscrizione;
2. il rispetto degli obblighi della formazione continua nei termini previsti dal proprio ordinamento professionale.

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato, da quest'ultimo presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione.

Ogni 4 anni il Comitato deve revisionare l'albo dei CTU, verificando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione



e la sussistenza di quelli qui sopra riportati. A tal fine il segretario del comitato invierà agli iscritti, tramite PEC, il termine entro cui formulare la domanda di conferma con l'avvertimento che la mancata risposta equivale alla volontà di cancellarsi dall'Albo del CTU.

Per gli Iscritti a professioni ordinistiche, tale comunicazione potrà avvenire attraverso l'ordine di appartenenza, così come la trasmissione delle domande di conferma. La domanda suddetta viene resa con la dichiarazione sostitutiva con la quale il CTU conferma, aggiorna o integra le informazioni rese nella domanda di iscrizione.

Al Comitato spetta il compito di disporre la cancellazione dall'Albo dei CTU qualora il consulente non abbia inviato la domanda di conferma dell'iscrizione entro il termine assegnato oppure se l'invio della comunicazione non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario (ad esempio nel caso in cui l'iscritto non abbia provveduto a rinnovare l'abbonamento della PEC).

Sempre per quanto riguarda il tema sulla vigilanza dell'attività dei CTU, vale la pena citare l'art 23 delle Disposizioni di attuazione, come modificato dalla cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/22): prevede che *"Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'Albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*. L'intento è di evitare CTU oberati di incarichi e altri invece quasi privi: sempre il medesimo articolo 23, poi, prescrive che per attuare tali controlli, saranno annotati, negli strumenti informatici in uso al processo civile, sia gli incarichi sia i compensi ricevuti dai CTU e che questi saranno anche pubblicati sul sito dell'Ufficiale giudiziario.

Sospensione e cancellazione volontaria

Un'altra novità di rilievo è l'introduzione, con l'art. 7, della possibilità del Consulente di chiedere una sospensione volontaria dall'Albo per un periodo non superiore a 9 mesi: è possibile, inoltre, formulare più domande di sospensione a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell'arco di un quadriennio.

Ovviamente il CTU può chiedere la cancellazione dall'Albo o da una delle categorie o da uno dei settori di specializzazione in cui è articolato.

Disposizioni transitorie



Coloro i quali sono già iscritti all'Albo con la disciplina previgente, mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione, oppure in una categoria diversa, previa presentazione dell'istanza a cui si allega la dichiarazione sostitutiva contenente i requisiti previsti e i documenti comprovanti il loro possesso. Il venir meno dei requisiti per i CTU in sede di revisione dell'Albo, è valutato alla luce della normativa pregressa, fermi restando, tuttavia, lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e l'adempimento degli obblighi della formazione continua.

Da ultimo, giova sottolineare che per presentare domanda di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio sono previste due finestre nel corso di ciascun anno: la prima va dal 1° marzo al 30 aprile e la seconda dal 1° settembre al 31 ottobre. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e provvede entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Un cordiale saluto.

Il Segretario

Fabio Bonalumi

Il Presidente

Roberto Ponzini